

**COMUNICAZIONE DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA PER CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO
7 MESI DOPO IL PARTO (proroga)
Ex art. 17,, comma 2, lett b) e c), d.Lgs 151/2001
Personale Docente E Ata**

Ufficio

Prot. n. _____ Tit. _____ cl _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

l sottoscritt _____ nat _a _____

il _____ residente a _____ in ia _____

assunt _____ con contratto a tempo **Indeterminato** **Determinato** **Supplente breve** in
servizio presso questo Istituto Comprensivo nel Plesso di _____ in qualità di:

Docente **ATA**

comunica che la data presunta del parto è avvenuta in data _____ e che il parto è avvenuto in data _____, e pertanto chiede la proroga per l'interdizione obbligatoria per condizioni di lavoro a rischio dal _____ al _____ in applicazione ai sensi dell' *Ex art. 17, comma 2, lett b) e c), d.Lgs 151/2001*.

1. *L'applicazione della lettera d) va chiesto nel caso in cui il parto sia avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.*
2. *Il certificato ovvero autocertificazione possono essere presentati entro 30 gg. dalla nascita del/della figlio/a (cfr comma 2 art. 21 D.lvo n. 151/2001).*

Allega certificato di nascita del/della figlio/a ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Comunica ai fini del controllo di essere reperibile al sotto indicato indirizzo (ai sensi delle vigenti disposizioni di legge):

Via/Piazza _____ n° _____

CITTA' _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Cell. _____ e_mail _____

Privacy

L'informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy

Livigno _____

Firma _____

RISERVATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente è pervenuta in data _____ a.s. _____/_____/_____ a mezzo _____

L'Assistente amm.vo addetto al controllo _____

Il Direttore dei Servizi G. A.
Maria Catena FAZIO**Note Del Dirigente Scolastico**Visto Si autorizza Non si autorizza Il Dirigente Scolastico regg.
Dott. Gianmaria Toffi

**COMUNICAZIONE DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA PER CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO
7 MESI DOPO IL PARTO (proroga)
Ex art. 17,, comma 2, lett b) e c), d.Lgs 151/2001
[Personale Docente E Ata](#)**

Normativa vigente**Art. 17. Estensione del divieto**

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio;
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
 - a. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12;
1. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice;
2. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima,
3. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

Art. 21. Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

4. 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
5. 2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Stesso trattamento economico.